

Documento sul Trattamento di Fine Rapporto accantonato entro il 31 dicembre 2006 "TFR PREGRESSO"

(VERSIONE 1.0)



Premessa

Con Accordo del Gruppo MPS dell'11.9.2020, recepito dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione, sulla base delle vigenti disposizioni normative in materia di previdenza complementare (art. 23 co. 7-bis del D. L.gs. 252/2005) e dei successivi chiarimenti espressi al riguardo dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) è stata riconosciuta a tutti i dipendenti della Banca MPS SpA, di MPS Capital Services Banca per le Imprese SpA, di MPS Leasing & Factoring SpA e di Widiba SpA, iscritti alle rispettive forme previdenziali complementari a contribuzione definita, la possibilità di richiedere, in presenza di determinati requisiti, il trasferimento alla propria posizione individuale del Trattamento di Fine Rapporto ("TFR") maturato entro il 31 dicembre 2006, ossia prima dell'entrata in vigore del citato Decreto (cd. "TFR pregresso"), accantonato presso l'Azienda di appartenenza.

Secondo la richiamata normativa, le somme versate concorrono ad incrementare convenzionalmente le posizioni individuali in corrispondenza dei periodi di formazione del "TFR" conferito e sono assoggettate, in occasione dell'erogazione delle prestazioni, alle regole di tassazione previste dal regime transitorio di cui al citato art. 23 co. 5 del decreto (ossia ai diversi regimi fiscali in vigore nei periodi di maturazione del TFR consentito).

1. Chi può aderire

A far data dal 1° ottobre 2020, i destinatari dell'accordo iscritti al Fondo Pensione possono richiedere il trasferimento alla propria posizione individuale del "TFR pregresso" maturato fino al 31 dicembre 2006, accantonato presso l'Azienda e non versato ad altra forma complementare, laddove maturino il primo tra i requisiti previsti dalla legge per il trattamento pensionistico a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito "AGO"), ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, nei successivi 24 mesi dalla richiesta.

Tale richiesta può essere manifestata – ferme restando tutte le altre previsioni – anche da coloro che cesseranno dal servizio per adesione al "Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito", indipendentemente dalla data di maturazione del primo dei requisiti stabiliti dalla legge per i trattamenti pensionistici dell'AGO come sopra definiti

2. Cosa succede alla quota di "TFR PREGRESSO" versato nel Fondo Pensione

Il "TFR" destinato al Fondo Pensione perde la propria natura, non continuando dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile, e diventa parte integrante della posizione individuale di previdenza complementare.

La rivalutazione del "TFR" versato al Fondo Pensione, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge ma dipenderà dal rendimento degli investimenti.



Le somme trasferite al Fondo Pensione a titolo di "TFR pregresso" saranno investite:

- 1. al primo valore quota utile successivo al trasferimento,
- 2. nel comparto dove confluiscono i flussi correnti in essere al momento del trasferimento.

3. Aspetti normativi e vantaggi fiscali

Il trasferimento del "TFR pregresso" nel Fondo Pensione, sotto l'aspetto normativo e fiscale:

- non comporta la modifica della data di iscrizione alla previdenza complementare (e quindi non impatta sulla qualifica Vecchio-Nuovo Iscritto), anche se la data di assunzione dovesse differire da quella di iscrizione al Fondo;
- concorre ad incrementare la posizione di previdenza complementare in corrispondenza dei periodi di formazione del "TFR "(ad es. il TFR maturato in azienda dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, concorre ad incrementare lo stesso periodo nella posizione individuale - c.d. "M2", indipendentemente dalla data in cui viene effettuato il versamento).

Per gli iscritti che optano per il conferimento del "TFR pregresso" nel Fondo Pensione il vantaggio è di poter beneficiare, a tratto generale, di un trattamento fiscale di miglior favore - rispetto al percepimento del "TFR" - in caso di fruizione della prestazione pensionistica complementare tramite l'istituto della R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata), in presenza dei relativi requisiti previsti dalla legge. Nel contempo, tale istituto prevede l'erogazione del montante accumulato dall'iscritto frazionato in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici di vecchiaia, a differenza della liquidazione del TFR che viene effettuata dalla Banca nei mesi immediatamente successivi alla cessazione dal servizio.

Per maggiori dettagli su questi ultimi aspetti, si rinvia a quanto specificatamente previsto nel "Documento sul regime fiscale" pubblicato nel sito Fondo Pensione.

4. Come posso procedere ad effettuare il versamento della quota di "TFR PREGRESSO"

Si rinvia alla specifica normativa aziendale di appartenenza.

La richiesta di trasferimento del "TFR pregresso" alla propria posizione individuale deve riguardare in ogni caso l'intero ammontare del "TFR" accantonato in Azienda sino al momento della richiesta medesima e può essere avanzata esclusivamente utilizzando le specifiche procedure che sono state predisposte per l'occasione.

L'Azienda darà corso al trasferimento del "TFR pregresso", solo dopo averne verificato la sussistenza e l'ammontare, oltre che il rispetto dei termini previsti.